

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI COMO

ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1

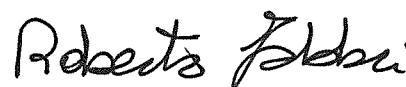
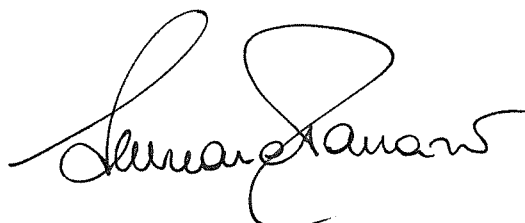
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione con personalità giuridica denominata "**ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI COMO ENTE DEL TERZO SETTORE**", siglabile "**ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI COMO ETS**".
2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può esseresolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista all'art. 19, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può operare anche



mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari, le Istituzioni europee ed internazionali, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

2. Lo scopo dell'Associazione, secondo gli originari principi informatori della sua costituzione, è quello di promuovere ed attuare direttamente mediante l'istituzione e la gestione di scuole, di ogni ordine e grado (ed in particolare la "Scuola Montessori" di Como) compresi i nidi d'Infanzia, l'educazione e l'istruzione secondo il Metodo e/o il pensiero di Maria Montessori, secondo le norme vigenti della legislazione scolastica.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive dilettantistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017);

- erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione persegue gli scopi indicati nell'art. 2 mediante:

- a) l'attività di nido d'infanzia, di scuola materna, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- b) l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, studi e ricerche sulle tematiche educative e sociali promosse dall'Associazione;
- c) la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali e didattici, supporti informativi e supporti audiovisivi negli ambiti di intervento educativo e sui progetti dell'Associazione;
- d) l'organizzazione di attività ricreative e sociali in favore degli alunni e dei giovani in generale, anche attraverso, a titolo meramente esemplificativo, attività di doposcuola, campi estivi, momenti di svago e intrattenimento in ambienti naturali, soggiorni di vacanza sia in Italia che all'estero.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13,



comma 6, del Codice del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, che dovranno essere iscritti nell'apposito registro tenuto nel rispetto della disciplina applicabile. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronteggiamento di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo sociale e sono costituiti da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- erogazioni liberali di Soci e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.



2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione lo richiedono il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo primario di mantenere costantemente nel tempo l'equilibrio economico e finanziario dell'associazione.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. In particolare, stante la natura dell'Associazione, sono Soci, in quanto ne facciano domanda ai sensi del presente statuto, i genitori o i rappresentanti legali degli alunni

iscritti alle scuole gestite dall'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.

3. Su proposta adeguatamente motivata da parte di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare quali "Soci benemeriti" persone che si siano distinte per particolari meriti in favore dell'Associazione. I soci benemeriti, in ogni caso, hanno tutti i diritti e i doveri degli altri soci.

Art. 6

Criteri di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.



5. La qualifica di Socio è intrasmissibile. I versamenti dei Soci a titolo di quota associativa sono intrasmissibili e non rivalutabili, né ripetibili. I genitori o che rappresentano legalmente gli alunni iscritti alle scuole gestite dall'Associazione sono tenuti a versare i corrispettivi dovuti a titolo di retta, nei tempi e nei modi previsti dal Consiglio di Amministrazione, per l'utilizzazione dei servizi educativi da parte degli alunni. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata darà facoltà al Consiglio di Amministrazione di richiedere immediatamente il versamento di tutte le rate residue e gli eventuali interessi per ritardato pagamento.

6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione di un Socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che gli siano stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo al Socio facoltà di replica.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale o nel pagamento delle rette dovute, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto da parte del Consiglio di Amministrazione;
- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione ed il recesso devono essere annotati nel Libro Soci.

8. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o

delega dell'Associazione.

9. Il Socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione: è comunque tenuto al versamento della quota associativa riferita all'esercizio in cui cessa il rapporto associativo.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari;
- di esaminare e consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

I Soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari e comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale o, in mancanza, dal tutore o rappresentante legale.

3. I Soci sono tenuti:



- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa e delle rette dovute.

Art. 8

Quota associativa

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa relativa a ciascun esercizio nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso rispetto alla data fissata per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non



hanno voto.

5. I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e purché sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) altri Soci.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, quando vengono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 4 c.3 del presente Statuto. L'Assemblea Ordinaria deve altresì essere annualmente convocata per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio

successivo.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- discute ed approva i programmi di attività;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, eleggendo altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo, determinandone anche l'eventuale compenso;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale, determinandone anche l'eventuale compenso;
- nomina il Presidente Onorario, se proposto;
- elegge i componenti del Comitato Scientifico, se nominato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio di Amministrazione attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di operatività e le loro variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti ai Soci;
- delibera sull'esclusione dei Soci;



- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi Soci;
- delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Soci ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva anche eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; in tali casi l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza

dei presenti.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica 3 esercizi e possono essere rieletti, tra i quali un membro deve essere eletto previa designazione da parte del Comune di Como, ove il Comune stesso provveda nei termini di convocazione assembleare alla relativa designazione. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. L'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, provvede anche alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i membri dello stesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e i subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione, nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione prestano la propria attività a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rimborsate



soltanto le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sulle rette dovute;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari dei Soci;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni tecnico-professionali retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera in merito all'individuazione ed all'esercizio di eventuali attività diverse ai

sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

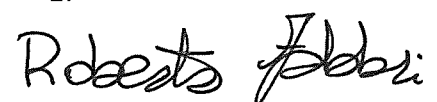
- delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvale per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione; in particolare, nomina e revoca il Direttore Didattico, stabilendone anche la durata ed il relativo compenso;
- individua forme di collaborazione su argomenti specifici, con la possibilità di ottenere contributi anche da persone esterne all'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione al suo interno.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentito verificare la loro identità, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di



verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente e Presidente Onorario

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Amministrazione

alla prima riunione utile.

4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

5. Se deliberato dall'Assemblea, può essere nominato un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell'Assemblea dei soci per giusta causa. Il Presidente Onorario è scelto tra i soci, tra personalità di prestigio e/o che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente Onorario non ha funzioni di gestione diretta, né di rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente Onorario ha funzioni consultive ed ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

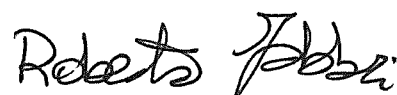
Art. 15

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, se nominato per legge ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore o per scelta volontaria dell'Assemblea dei Soci, è composto da soggetti scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'Organo di Controllo può anche essere monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del



Terzo Settore.

4. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16

Il Revisore Legale

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Se non diversamente previsto dalla legge, la revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esercita le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010. In particolare, il revisore legale verifica la regolare tenuta della contabilità sociale nel corso dell'esercizio ed esprime, con apposita Relazione, il giudizio sul bilancio, illustrando i risultati della revisione legale.

Art. 17

Direttore Didattico

1. Il Direttore Didattico deve essere scelto tra le persone aventi i requisiti prescritti dalla vigente normativa scolastica e deve essere in possesso del diploma di differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori, che si impegnerà a conseguire qualora ne sia sprovvisto.
2. Il Direttore Didattico:

- a) sovrintende a tutti gli uffici e i servizi inerenti alla didattica e alla sua attuazione;
- b) è responsabile, nei limiti della delega ad egli conferita, dell'organizzazione didattica delle attività educative-scolastiche;
- c) progetta gli indirizzi e le modalità della didattica, secondo le linee guida e le indicazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) è responsabile delle attività svolte dal personale docente e non docente;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e/o il licenziamento del personale docente e non docente;
- f) effettua, nell'ambito e nei limiti del bilancio di previsione, delle deleghe ad egli conferite e sotto il costante controllo del Consiglio di Amministrazione, gli acquisti e le commesse riferite a spese ricorrenti di ordinaria amministrazione;
- g) relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività, l'andamento e la situazione della scuola, dal punto di vista didattico;
- h) può partecipare, se invitato, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art.18

Comitato Scientifico

1. L'Assemblea, qualora ne ravvisi l'opportunità, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può provvedere alla nomina di un Comitato Scientifico, con funzioni consultive in merito all'attività ed ai progetti dell'Associazione, determinandone durata e numero dei componenti.
2. Del Comitato Scientifico fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione, che ne coordina anche i lavori.
3. La carica di membro del Comitato Scientifico è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

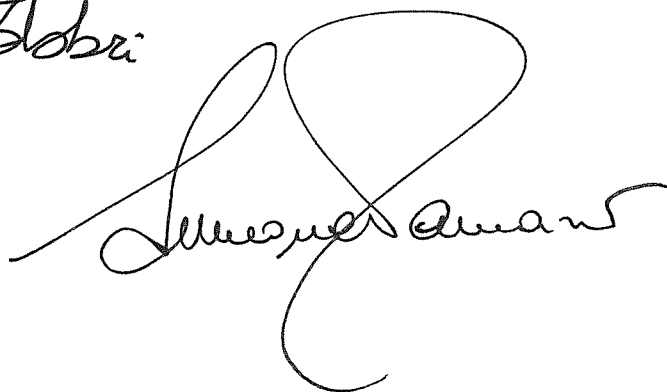
1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del Codice Civile e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Roberto Blosi

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Blosi'.

Certifico io sottoscritto dottor Simone Parravicini, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto in data 4 novembre 2024 n. 963/693 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 5 novembre 2024 al n. 20889).
Cadorago, 22 novembre 2024

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI